

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CISBANI, FONTANA Alessandro e ORLANDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

### Istituzione della provincia di Fermo

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal primo dopoguerra le forze politiche e sociali del Fermano, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, assunsero iniziative per la istituzione della provincia, il cui territorio – scorporato da quello dell'attuale provincia di Ascoli Piceno – veniva delimitato a sud dal fiume Aso.

Infatti già dal 1945 e 1947 i Comuni del circondario di Fermo deliberarono di richiedere la circoscrizione provinciale fermana che, esistente fino al 1860, era stata definitivamente soppressa nel 1924 con la chiusura degli uffici circondariali.

L'istituzione della provincia appariva una necessità per la promozione di uno sviluppo complessivo del Fermano; questa era una esigenza fortemente sentita ad ogni livello

anche per i tanti inconvenienti che derivavano dalla lontananza del centro capoluogo; tale scelta si poneva infine come conseguenza di una separatezza da sempre riscontrata tra questa e l'altra parte della provincia.

Questo obiettivo è, dunque, fortemente radicato nel fermano; semmai – si può dire – si è affievolito o ha ripreso forza – come ora – a seconda degli orientamenti e del dibattito che nel Paese si sono manifestati e svolti intorno alla problematica istituzionale e più particolarmente sulle prospettive e sul ruolo delle province.

Ciò perchè permangono le ragioni che avevano spinti i Comuni e le forze politiche e sociali ad indicare l'obiettivo provincia come prioritario.

Infatti, se è vero che in questi anni, nonostante la non istituzione della provincia, l'area del fermano si è caratterizzata per un particolare sviluppo della struttura produttiva incentrata sull'artigianato e sulla piccola e media impresa, è altrettanto vero che tale processo, interessante e positivo, ha portato con sé forti elementi di contraddizione.

Ed è proprio questa crescita che oggi rafforza la richiesta di un livello istituzionale funzionale ad una azione di riequilibrio ed adeguata a favorire l'ulteriore sviluppo del territorio.

Accresce questa esigenza la lontananza di alcuni uffici e servizi; rafforza questa convinzione il permanere di una separatezza che - di fatto - ha determinato due ambiti territoriali diversi, senza che ciò abbia un riconoscimento istituzionale con le ovvie conseguenze per il Fermano.

Non a caso, da molti anni, tutte le forze politiche e sociali (partiti, organizzazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, etc.) hanno - di fatto ed alcune anche formalmente - strutture organizzative autonome.

Per tutte queste considerazioni e ragioni, e nel quadro della ripresa di un dibattito sulla riforma delle istituzioni che tocca anche le problematiche della provincia, le amministrazioni comunali - con il contributo delle forze politiche e sociali tutte - hanno ripreso il discorso.

Le due Associazioni intercomunali che operano nel territorio (la n. 17 con sede a S. Elpidio a Mare e la n. 21 con sede a Fermo) di concerto con la Comunità montana dei Sibillini - soltanto in parte direttamente interessata -, hanno promosso e coordinato l'iniziativa tenendo sempre presenti i riferimenti regionali e nazionali.

Esse hanno giustamente posto il problema partendo dal progetto di riforma, ora in discussione in Parlamento, che individua nelle circoscrizioni provinciali un ambito territoriale omogeneo nel quale sono prevalentemente sviluppati i rapporti socio-economici e storico-culturali della popolazione residente.

È, dunque, nel quadro dei contenuti sopra richiamati che si richiede l'istituzione della provincia del Fermano.

Infatti il relativo territorio, che comprende 40 comuni, per una superficie di 860,53 kmq. ed una popolazione residente al 31 dicembre 1988 di n. 162.825 abitanti, presenta tutte quelle caratteristiche richieste di omogeneità, di dimensioni, di densità demografica ed attività produttive che consentano una programmazione dello sviluppo tale da favorire forme di riequilibrio economico, sociale e culturale della comunità.

Il territorio della auspicata provincia, di forma allungata secondo la naturale orografia dei bacini dei fiumi Tenna, Ete, Aso, perpendicolari alla costa delimitata dal Mare Adriatico (km. 30 di litorale marino) e dal crinale appenninico, comprende 6 comuni della fascia costiera, 30 comuni della fascia pre-appenninica e 4 comuni montani.

Fermo, la città naturalmente capoluogo, fu fondata tra il X e l'VIII secolo a.C. dai Piceni, fu importante colonia romana e nel corso del X secolo d.C. divenne centro della «Marca Fermana» con un territorio che si stendeva dal Musone al Pescara e dagli Appennini all'Adriatico.

Nell'anno 825, il re d'Italia Lotario I, comprese Fermo tra le 9 città sedi di Studi Generali e nel 1398 fu elevato a sede di Università. Nel 1502 fu governata da Oliverotto Euffreducci; passò sotto il nipote Ludovico, quindi sotto la signoria di Pier Luigi Farnese. Fu governata dalla Chiesa fino al 1791, epoca in cui Fermo subì le varie sorti cui andò soggetta la nostra penisola. Rimane nel dominio dei francesi dal 1797 al 1799 divenendo capoluogo di provincia. Nel 1860 con il plebiscito aderì con la sua provincia al Regno d'Italia.

Come ricordato più sopra, dunque, la storia recente di Fermo e del suo territorio ha mantenuto vivo il riferimento alle questioni istituzionali.

E, in effetti, la ripresa del dibattito ha evidenziato questo ininterrotto passaggio ed ha fatto emergere un dato politico che non può essere sottovalutato: i 40 comuni interessati dell'area nord dell'attuale provincia di Ascoli Piceno hanno approvato gli atti deliberativi a norma dell'articolo 133 della Costituzione.

Nel corso del dibattito è inoltre emersa la preoccupazione che il Parlamento - per i conosciuti non secondari contrasti - non

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riesca a varare la riforma in tempi brevi e decida - in tal caso - di riprendere l'esame delle proposte per l'istituzione di nuove province senza un nuovo quadro di riferimento.

Sulla base di quest'ultima considerazione si presenta oggi una proposta di legge per la

istituzione della provincia di Fermo mentre si auspica che il Parlamento sia in grado di varare la riforma e contestualmente trovi risposta la giusta richiesta del Fermano di essere riconosciuto nella nuova dimensione istituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituita la provincia di Fermo.
2. La circoscrizione territoriale della Provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, comprende i seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Montebubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

**Art. 2.**

1. La elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.
2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.

**Art. 3.**

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati, nelle materie di competenza, sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione, ove esistono, degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministro dell'interno.

Art. 4.

1. Le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale. La separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di mancato accordo provvedono, con proprio decreto, i Ministri competenti, sentite le Regioni interessate.

Art. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.